



Allegato 8

Spese Generali

Come disposto al paragrafo “8.2. *Spese ammissibili per tipologia di intervento*” delle “*Disposizioni comuni per la redazione e gestione degli avvisi pubblici per gli interventi non a superficie e a capo (NON IACS) del CSR Calabria 2023 – 2027*” l’importo totale delle spese generali può essere considerato ammissibile entro il limite massimo del 10%, valore articolato per categorie di spesa secondo gli scaglioni riportati nella seguente tabella:

Spese per Investimenti		Importo massimo spese generali
Tipologia	Importo	
Costruzione, acquisizione o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze incluse le opere di miglioramento fondiario	≤ € 500.000,00	10%
	> € 500.000,00 e ≤ € 1.000.000,00	5%
	> € 1.000.000,00	2,5%
Acquisto di nuove macchine, impianti e attrezzature, inclusa la messa in opera	-	≤ 5%

L’importo delle spese generali sarà proporzionalmente riparametrato in funzione dell’effettiva realizzazione dell’intervento secondo le spese riconosciute al termine della verifica della domanda di pagamento di saldo.

Le spese generali dovranno essere direttamente collegate all’operazione finanziata e connesse alla realizzazione dei sopra indicati investimenti. Potranno riguardare le attività per la preparazione, esecuzione e rendicontazione dell’intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammissibili a finanziamento le spese bancarie e legali, consulenze (tecniche, legali, finanziarie), notarili, tenuta di conto corrente dedicato, informazione e pubblicità, garanzie fideiussorie.

Le prestazioni professionali dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali di specifica competenza.

Le spese tecniche dovranno essere determinate quale valore minimo tra quello risultante dal calcolo effettuato secondo i criteri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31.10.2013 e ss.mm.ii – tabelle dei corrispettivi approvate con DM 17 giugno 2016 e l’applicazione dei suddetti scaglioni. In ogni caso l’importo totale delle spese generali non potrà superare gli importi risultanti dalla predetta tabella.